Civile Sent. Sez. 1 Num. 9986 Anno 2016
Presidente: SALVAGO SALVATORE
Relatore: CAMPANILE PIETRO
Data pubblicazione: 16/05/2016

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

MO.VE.FER S.C.A.R.L.

Elettivamente domiciliata in Roma, via Tommaso campanella, n.11, nello studio dell'avv. Patrizia Titone; rappresentata e difesa dall'avv. Gianni Cerisano, giusta procura speciale a margine del ricorso.

ricorrente

contro

PEPE GENEROSO - FRANCO MARIA

625
2016

intimati

avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno, n. 919, depositata in data 15 ottobre 2009;

sentita la relazione svolta all'udienza pubblica del 23 marzo 2016 dal consigliere dott. Pietro Campanile;

udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del sostituto dott. Federico Sorrentino, il quale ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

1 - Con atto di citazione notificato in data 9 gennaio 1985 Con la decisione indicata in epigrafe la Corte di appello di Salerno ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dalla società Nuova Mo.ve.fer S.c.a.r.l. nei confronti dei signori Generoso Pepe e Franco Maria avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n. 56 del 2003, con la quale era stata accolta la domanda avanzata da detti appellati nei confronti della Mo.ve.fer S.c.a.r.l., in relazione alla risoluzione di una transazione intervenuta fra le parti in data 12 luglio 1988.

1.1 - In particolare, la corte distrettuale, accogliendo l'eccezione al riguardo formulata dal Pepe

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

e dalla Franco (i quali, a quanto risulta, , ha rilevato che l'appello, come si evinceva tanto dal tenore dell'atto di impugnazione quanto dalla formulazione del mandato ad litem apposto a mergine dello stesso, risultava proposto da un soggetto diverso da quello che aveva partecipato al giudizio di primo grado, e che mancava qualsiasi indicazione in merito alla legittimazione della Nuova Mo.vo.fer S.c.a.r.l., anche con riferimento a un'eventuale successione della stessa nei rapporti della società che aveva partecipato al giudizio di primo grado, la S.c.a.r.l. Mo.vo.fer.

1.2 - Per la cassazione di tale decisione tale società ha proposto ricorso, affidato ad unico ed articolato motivo.

Gli intimati non resistono con controricorso: hanno tuttavia depositato una procura alle liti autenticata nelle firme in data 3 luglio 2014, cui non ha fatto seguito l'espletamento di alcuna attività difensiva.

Motivi della decisione

2 - La ricorrente deduce violazione ed erronea applicazione dell'art. 164 cod . proc. civ., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudi-

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

zio, sostenendo che erroneamente sarebbe stata affermata l'inammissibilità dell'appello in virtù della sua provenienza da soggetto privo di legittimazione, in quanto l'indicazione della Nuova Mo.ve.fer S.c.a.r.l. sarebbe stata effettuata, per mero errore, nella sola intestazione dell'atto, contenente, in tutte le rimanenti parti, quella del soggetto (Mo.ve.fer S.c.a.r.l.) che aveva partecipato al giudizio di primo grado, cui erano riferibili tanto l'interesse ad impugnare quanto l'atto di gravame. Anche il riferimento della sentenza impugnata alla procura speciale non era aderente alla realtà, giacché la stessa risultava rilasciata dalla Mo.ve.fer S.c.a.r.l., laddove la diversa indicazione era apprezzabile soltanto nel timbro apposto in calce ad essa.

3 - Il ricorso è fondato.

3.1 - L'interpretazione di un documento, anche di natura processuale, non può limitarsi all'esame della mera intestazione, dovendosi avere riguardo all'atto nella sua interezza e al suo senso complessivo.

Pertanto, qualora la società appellante appaia diversa da quella costituita in primo grado (come nel caso di specie, pacifico essendo che al giudizio di

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

prime cure aveva partecipato la Mo.ve.fer S.c.a.r.l.), il giudice del merito, al fine di decidere in ordine alla la validità dell'impugnazione, non può omettere di valutare gli elementi che rendano riconoscibile l'eventuale errore materiale nella stesura dell'atto di impugnazione (cfr. Cass. 14.2.01 n. 2144).

A ciò si aggiunga che, ai sensi dell'esplicito tenore dell'art. 164 c.p.c., comma 1 (oltre che in virtù di un costante orientamento di questa Corte: Cass., 21 agosto 2013, n. 19370; Cass. 11.5.2005 n. 9928; Cass. 15.11.2002 n. 16076; Cass. 18.1.2001 n. 718), la nullità per violazione dell'art. 163 c.p.c., n. 1 ricorre solo se l'indicazione di una delle parti manca o risulta assolutamente incerta. Accertare se e in che termini nell'atto sia stato commesso un mero riconoscibile errore materiale e verificare l'eventuale assoluta incertezza dell'indicazione di una parte (l'appellante, nel caso di specie) mediante disamina complessiva dell'atto è compito del giudice di merito, compito che nel caso di specie l'impugnata sentenza non ha svolto, limitandosi a rilevare soltanto la non coincidenza, nella sola intestazione dell'atto d'appello, tra una delle parti del giudizio di primo grado

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

(Mo.ve.fer S.c.a.r.l.) e soggetto appellante (Nuova Mo.ve.fer S.c.a.r.l.).

Nel ricorso, nel pieno rispetto del principio di autosufficienza, è riportato l'intero contenuto dell'atto di gravame, nel quale in più parti è contenuta l'indicazione corretta del soggetto legittimato all'impugnazione, così come si deduce che dal tenore letterale della procura speciale al difensore, contrariamente a quanto si afferma nella decisione impugnata, la stessa (a prescindere dall'apposizione, in calce, di un timbro errato), risulterebbe rilasciata dalla Mo.ve.fer S.c.a.r.l..

4 - Omettendo di valutare l'atto nel suo complesso la corte distrettuale ha disatteso l'orientamento sopra richiamato, ragion per cui la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte d'appello di Salerno affinché riesamini. in diversa composizione, la questione, applicando il suddetto principio e provvedendo, altresì, in merito al regolamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità.

P. Q. M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 23 marzo 2016.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale